

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4079-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(**GENTILONI SILVERI**)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(**GALLETTI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**PADOAN**)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(**CALENDA**)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(**MARTINA**)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(**DELRIO**)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015

Presentato il 10 ottobre 2016

(Relatrice per la maggioranza: **TIDEI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4079 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea », alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4079 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il contributo italiano al *Green Climate Fund* (GCF), previsto dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, corrisponde all'impegno assunto dal Governo di donare al GCF 250 milioni di euro per gli anni 2016-2018 e quindi appare idoneo a garantire, nelle more dell'adozione dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, l'integrale adempimento degli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 dell'Accordo, relativi alle risorse finanziarie per assistere i Paesi in via di sviluppo;

appare congruo, come evidenziato dalla relazione tecnica, l'onere autorizzato – consistente in una spesa addizionale di circa il 50 per cento della quota attualmente dovuta dall'Italia (circa 1.200.000 euro/anno) pari a 600.000 euro – in relazione all'impegno internazionale relativo al previsto incremento del contributo nazionale alla

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo;

l'Italia, in quanto Paese sviluppato, già provvede a tenere registri sulle emissioni e a fornire i dati richiesti, in ottemperanza alla UNFCCC e al Protocollo di Kyoto, e pertanto gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 13, paragrafo 7, dell'Accordo potranno essere assolti nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente senza pregiudicare impegni di spesa o interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;

appare necessario specificare, all'articolo 5, comma 1, del disegno di legge di ratifica il carattere annuale degli oneri autorizzati, in misura pari ad euro 2.050.000, a decorrere dal 2018, nonché precisare, al comma 2 del medesimo articolo, che il fondo speciale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, è quello di « conto capitale », anziché di « parte capitale » come attualmente indicato dal testo;

considerato che:

l'articolo 5, comma 3, del disegno di legge di ratifica reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, di cui al precedente comma 1, alle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito di uno specifico programma dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

la legge n. 163 del 2016 ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime;

la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma della contabilità pubblica, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di un programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del Ministero interessato;

ritenuto pertanto che la clausola di salvaguardia, di cui al citato articolo 5, commi 3 e 4, debba essere soppressa dovendosi intendere automaticamente applicabile, in caso di sfioramento degli oneri rispetto alle previsioni, la procedura di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, prevista proprio in relazione ad ogni legge recante previsioni di spesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « euro 2.050.000 » aggiungere la seguente: « annui ».

Conseguentemente al comma 2 del medesimo articolo sostituire le parole: « parte capitale » con le seguenti: « conto capitale ».

All'articolo 5, sopprimere i commi 3 e 4.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4079, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 »;

considerata l'importanza del disegno di legge che consente all'Italia di poter essere tra gli attori protagonisti della prossima Conferenza sul clima che si terrà a Marrakesh il prossimo mese di novembre, nel corso della quale si discuterà dell'attuazione degli impegni di Parigi, con particolare riguardo agli aspetti finanziari;

rilevata la necessità che il Governo definisca una nuova e più impegnativa *roadmap* climatica sia prevedendo, nel prossimo disegno di legge di bilancio, in fase di predisposizione, misure volte a garantire il perseguimento degli obiettivi fissati a livello internazionale dal richiamato Accordo, sia rivedendo la Strategia Energetica Nazionale nella prospettiva di tali obiettivi;

rilevata altresì la necessità che il Governo si faccia promotore, in sede europea, di politiche da parte dei vari Stati membri dirette al raggiungimento degli obiettivi stabiliti per l'Europa dall'Accordo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4079, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 »;

considerata l'importanza del disegno di legge che consente all'Italia di poter essere tra gli attori protagonisti della prossima Conferenza sul clima che si terrà a Marrakech il prossimo mese di novembre, nella quale si discuterà dell'attuazione degli impegni di Parigi, con particolare riguardo agli aspetti finanziari;

rilevata la necessità che il Governo definisca una nuova e più impegnativa *roadmap* climatica sia prevedendo, nel prossimo disegno di legge di bilancio, in fase di predisposizione, misure volte a garantire il perseguimento degli obiettivi fissati a livello internazionale dal richiamato Accordo, sia rivedendo la Strategia Energetica Nazionale nella prospettiva di tali obiettivi;

rilevata altresì la necessità che il Governo si faccia promotore, in sede europea, di politiche da parte dei vari Stati membri dirette al raggiungimento degli obiettivi stabiliti per l'Europa dall'Accordo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.

2. Il Governo deposita lo strumento di ratifica per l'Accordo di cui al comma 1 unitamente a quello dell'Unione europea e degli Stati membri, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafi da 16 a 18, dell'Accordo medesimo.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo.

ART. 3.

*(Contributo italiano
al Green Climate Fund).*

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad assicurare la partecipazione italiana, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, alla prima capitalizzazione del *Green Climate Fund* istituito durante la sedicesima sessione della Conferenza delle Parti (COP 16) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. *Identico.*

Soppresso.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

Identico.

ART. 3.

*(Contributo italiano
al Green Climate Fund).*

Identico.

ART. 4.

(Contributi determinati a livello nazionale).

1. Gli eventuali oneri finanziari conseguenti ai contributi determinati a livello nazionale, previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, saranno autorizzati con appositi provvedimenti normativi, dopo che siano stati definiti a livello europeo.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalle spese di missione, valutato in euro 493.045 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle altre spese derivanti dall'adesione all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e dagli articoli 6, 11 e 12 del medesimo Accordo, pari a euro 1.450.000 per l'anno 2017 e a euro 2.050.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di **parte capitale** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento rela-

ART. 4.

(Contributi determinati a livello nazionale).

Identico.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalle spese di missione, valutato in euro 493.045 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle altre spese derivanti dall'adesione all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e dagli articoli 6, 11 e 12 del medesimo Accordo, pari a euro 1.450.000 per l'anno 2017 e a euro 2.050.000 **annui** a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di **conto capitale** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento rela-

tivo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio degli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito del programma di spesa « Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali » della missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

tivo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Soppresso.

Soppresso.

3. Identico.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

Identico.



17PDL0045480